



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 - 38100 Trento

Tel. 0461492600 - Fax 0461492601

e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Egregi Signori,

Assessori provinciali

**Segretario generale della Presidenza
della Giunta provinciale**

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Direttori di Agenzie

Spettabile

**Associazione Artigiani e Piccole
imprese della provincia di Trento**

Via Brennero, 182

38100 TRENTO

Spettabile

**Unione Commercio, Turismo
e Attività di Servizio**

Via Solteri, 78

38100 TRENTO

Spettabile

Confesercenti del Trentino

Via Maccani, 207

38100 TRENTO

Spettabile

**Federazione Trentina della
Cooperazione**

Via Segantini, 10

38100 TRENTO

Spettabile
**Federazione provinciale dei Consorzi
irrigui e di miglioramento fondiario**
Via Giusti, 40
38100 TRENTO

Spettabile
**Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento**
Piazza S.M. Maggiore, 23
38100 TRENTO

Spettabile
**Ordine degli Architetti della
Provincia di Trento**
Vicolo Galasso, 19
38100 TRENTO

Spettabile
**Collegio dei Geometri della
Provincia di Trento**
Via Brennero, 52
38100 TRENTO

Spettabile
Opera Universitaria
Via Zanella, 1/A
38100 TRENTO

Spettabile
**U.P.I.P.A. Unione prov.le
Istituzioni per l'Assistenza**
Via Sighele, 7
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Sviluppo Spa
Via Zeni,8
38068 ROVERETO

Spettabile
**Agenzia Provinciale per la
Protonterapia — ATreP**
Via Perini, 181
38100 TRENTO

Spettabile
**Associazione degli Industriali
della Provincia di Trento**
Via De Gasperi, 77
38100 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Galleria Tirrena, 10
38100 TRENTO

Spettabile
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38100 TRENTO

Spettabile
C.G.I.L. del Trentino
Via Muredei, 8
38100 TRENTO

Spettabile
C.I.S.L. del Trentino
Via S. Croce, 71
38100 TRENTO

Spettabile
U.I.L. del Trentino
Via G. Matteotti, 20/1
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Network S.r.l.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Azienda Multiservizi Rovereto
Via Pasqui, 10
38068 ROVERETO (TN)

Spettabile
Informatica Trentina S.p.A.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Patrimonio del Trentino S.p.A.
Via Zambra, 42 — Torre B sud Top Center
38100 TRENTO

Spettabile
Fondazione B. Kessler
Via S. Croce, 77
38100 TRENTO

Spett.le
Fondazione E. Mach
Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE

Spettabile
**Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari**
Via Degasperi, 79
38100 TRENTO

Spettabill
Comuni Trentini
LORO SEDI

Spettabill
Comprensori
LORO SEDI

Spettabile
Enti Strumentali
LORO SEDI

Trento, 11 SET. 2009

Prot. n. 6779/5253

Oggetto: Circolare esplicativa sulle modifiche apportate al Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 con D.P.P. n. 15-17/Leg. di data 22 luglio 2009.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 15-17/Leg. di data 22 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti l'11 agosto 2009 (B.U.R. n. 35 di data 25 agosto 2009), è stato modificato il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente "Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26".

Le disposizioni sono entrate in vigore il **9 settembre 2009**.

Allegata alla presente, trasmetto la circolare che espone le modificazioni introdotte, evidenziando che la circolare medesima e il testo coordinato del regolamento della L.P. 26/93 sono pubblicate nel sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Normativa provinciale".

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate dettagliatamente ed inviate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo agenziaperiservizi@provincia.tn.it

Ringraziando per l'attenzione, invio cordiali saluti.

- dott. Alberto Paolher -

CIRCOLARE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE CONCERNENTE LE MODIFICHE APPORTATE ALL'ORDINAMENTO VIGENTE DAL D.P.P. 22 luglio 2009 n. 15-17/Leg.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 15-17/Leg. di data 22 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti l'11 agosto 2009 (B.U.R. n. 35 di data 25 agosto 2009), **entrato in vigore il 9 settembre 2009**, è stato modificato il D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente "Regolamento di attuazione della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26".

Si ritiene utile esporre le modifiche apportate, evidenziando che le disposizioni del decreto in oggetto si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, nonché, in caso di procedure senza pubblicazione di bando, alle procedure per le quali, alla medesima data, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerta.

La presente circolare e il testo coordinato del regolamento della L.P. 26/93 sono pubblicate nel sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Normativa provinciale".

• **Art. 1 (OGGETTO)**

Con le modificazioni apportate sono soppressi alcuni riferimenti normativi non più vigenti.

• **Art. 5 (SISTEMI DI ESECUZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI)**

Con le modificazioni apportate si provvede all'adeguamento delle soglie all'Euro.

In particolare:

- l'importo di cui al comma 3, lettera b), passa da Lire 50.000.000 ad Euro 26.000 e riguarda la soglia, considerata per singolo contratto, fino alla quale il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo può procedere all'affidamento senza esperimento di un confronto concorrenziale;
- l'importo di cui al comma 8 passa da 200.000 Ecu a 200.000 Euro e riguarda la soglia fino alla quale il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo può procedere direttamente alla realizzazione dei lavori in economia;
- l'importo di cui al comma 9 passa da 200.000 Ecu a 200.000 Euro e riguarda la soglia oltre la quale il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo può procedere alla realizzazione in proprio dei lavori, purché adeguatamente qualificato;
- l'importo di cui al comma 12, lettera b) passa da Lire 50.000.000 a Euro 26.000 e riguarda la soglia, considerata per singolo contratto, fino alla quale il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo può procedere

all'affidamento delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori previste nel progetto senza esperimento di un confronto concorrenziale.

Il comma 4 prevede la possibilità per le imprese concorrenti di attestare il possesso dei requisiti di partecipazione nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, anziché mediante la produzione dei relativi certificati.

La riformulazione del comma 5 si rende necessaria in quanto la previgente disposizione normativa non era coerente con la normativa statale, che prevede l'individuazione nei bandi di gara di un'unica categoria prevalente. Viene soppresso il rinvio all'art. 25 del regolamento in quanto non più pertinente.

- **Art. 6 (COLLAUDO)**

Le modifiche apportate ai commi 2 e 4 sono aggiustamenti lessicali per rendere più chiare e certe le disposizioni.

Viene inoltre introdotto il nuovo comma 4 bis, per coordinare le disposizioni dell'articolo con quelle relative alle modalità per la verifica delle opere realizzate da soggetti privati previste dall'art.6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27\Leg. (in materia di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia), al fine di snellire gli adempimenti in capo al soggetto beneficiario.

- **Art. 8 (AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI) e art. 9 (DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE)**

Gli articoli 8 e 9 vengono integralmente sostituiti, introducendo in tal modo una disciplina organica relativa agli affidamenti degli incarichi professionali di: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, predisposizione dello studio di impatto ambientale e prestazioni connesse ed accessorie.

La modifica regolamentare si è resa necessaria per rispondere alle sopravvenute previsioni della legge provinciale e statale.

In particolare, si prevede la limitazione degli affidamenti diretti che vengono ammessi solamente in ipotesi tassative:

- nei casi di urgenza, di comprovate ragioni tecniche o di precedente confronto andato deserto;
- qualora il corrispettivo stimato in via preventiva, risulti di importo inferiore alla soglia prevista dalla normativa provinciale in materia di contratti per gli affidamenti diretti, di cui all'art.21, comma 4 della l.p. n. 23 del 1990 (la soglia è aggiornata periodicamente ed attualmente è pari a Euro 41.300,00 al netto degli oneri fiscali).

Negli altri casi, si deve provvedere all'affidamento mediante previo confronto concorrenziale fra almeno 5 concorrenti idonei, secondo criteri predefiniti, utilizzando il criterio del massimo ribasso (con applicazione della valutazione delle offerte anomale come previsto per gli appalti di lavori) ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati

distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso in cui l'amministrazione intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente.

L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori al progettista (oppure l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) deve essere comunque prevista nell'invito, con l'indicazione del costo relativo.

Viene inoltre disciplinato il principio della non sovrapposizione degli incarichi, previsto dalla legge, per cui lo stesso soggetto non può risultare contemporaneamente affidatario, per conto della medesima amministrazione aggiudicatrice, di più incarichi della stessa natura. A tale fine, il regolamento elenca le prestazioni di natura diversa:

- progettazione,
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
- direzione dei lavori,
- predisposizione dello studio di impatto ambientale,
- prestazioni connesse ed accessorie.

Sono ammesse deroghe al predetto principio, per cui in costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nei casi seguenti:

- a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;
- b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
- c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione;
- e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purché l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 8.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 8; pertanto, il rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi o la sussistenza di un caso di deroga, non è motivo sufficiente per poter conferire un ulteriore incarico al medesimo soggetto qualora non siano rispettate anche le previsioni dell'art. 8 in materia di affidamenti diretti.

Per gli affidamenti disposti dalla Provincia, continuano ad applicarsi, per quanto non in contrasto con il nuovo dettato normativo, il Protocollo di intesa in materia di incarichi professionali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2430 di data 17 novembre 2006 e sottoscritto in data 17 novembre 2006 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli Ingegneri, architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari della provincia di Trento nonché le successive "Direttive per

l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse, nell'ambito della procedura di realizzazione di un'opera pubblica, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2554 di data 1 dicembre 2006.

Si evidenzia infine che per gli affidamenti di incarichi professionali è richiesto il Documento unico di regolarità contributiva, da acquisire in sede di stipulazione dell'apposita convenzione, di cui all'art. 20 della legge provinciale sui lavori pubblici.

- **Art. 10 (GRUPPI MISTI DI PROGETTAZIONE)**

Sono state apportate modifiche ai commi 1, 2 e 3 per adeguare il regolamento al testo della legge provinciale, nel frattempo variato.

- **Art. 11 (AFFIDAMENTO DI COMPITI PREPARATORI, STRUMENTALI ED ESECUTIVI)**

È stata disposta la sostituzione dell'articolo con una nuova disposizione che allinea sostanzialmente la disciplina per l'affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi previo confronto concorrenziale a quella prevista per gli incarichi professionali al nuovo articolo 9.

- **Art. 12 (CERTIFICAZIONE DI QUALITA')**

Con la modifica si provvede all'adeguamento della soglia all'Euro.

In particolare, l'importo di cui al comma 1 passa da Lire 20.000.000.000 di lire ad 20 milioni di Euro e riguarda la soglia di valore dell'appalto oltre la quale è richiesta la certificazione di qualità per uno o più elementi dell'opera, fatta salva l'espressa esclusione motivata dal progettista.

- **Art. 12 bis (DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI)**

Le nuove disposizioni introdotte con l'art. 12 bis concernono la disciplina organizzativa da adottare nei casi, rispondenti alle tipologie previamente indicate dalla Giunta provinciale, in cui l'amministrazione aggiudicatrice decida di realizzare l'opera mediante più appalti. Vengono pertanto stabilite le regole per la determinazione dei criteri di gara per la scelta del contraente, per la verifica dei requisiti di qualificazione dei concorrenti, per la stipula dei contratti ed infine per la stesura dei programmi lavori e per il coordinamento degli appalti.

Particolare rilevanza assume in tale evenienza il programma dei lavori generale, cioè relativo a tutti gli appalti di cui si compone l'opera, che viene formato preliminarmente dall'amministrazione ed è comprensivo anche dei tempi per le procedure di affidamento degli appalti stessi. La nuova disciplina investe, infatti, di responsabilità l'amministrazione aggiudicatrice che è chiamata

ad un impegno particolare nell'organizzazione e nel costante coordinamento delle procedure di affidamento e di realizzazione dei singoli appalti.

La realizzazione di un'opera mediante più appalti è in ogni caso subordinata al rispetto del divieto di suddivisione artificiosa dell'opera stessa nonché ai principi comunitari. Infatti, è previsto espressamente che, ai fini della individuazione delle disposizioni da applicare per la scelta del contraente, è computato il valore complessivo stimato della totalità degli appalti, fermo restando che la qualificazione dei concorrenti è effettuata in relazione al singolo appalto.

Per la conduzione dei vari appalti, nel provvedimento a contrarre è individuato un unico responsabile di progetto che svolge funzioni di impulso e di coordinamento, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell'intera opera. Le funzioni di responsabile di progetto possono essere assunte anche dal responsabile del procedimento, ma in nessun caso il responsabile di progetto può sostituirsi ad esso, verso il quale svolge solo attività di supporto. Pertanto, il responsabile di progetto non potrà assumere, in tale sua veste, atti o provvedimenti che la normativa vigente mette in capo al responsabile del procedimento.

È stato inoltre chiarito che le nuove disposizioni dell'art. 12 bis non si applicano nel caso di realizzazione dell'opera mediante più lotti che abbiano caratteristiche di funzionalità cioè che consentano la effettiva fruibilità di quella parte dell'opera, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

- **Art. 13 (COMPETENZE)**

Nel comma 2 viene soppresso il riferimento all'ufficiale rogante, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 della L.P. 23/90 che non prevede più, nell'ordinamento provinciale, l'obbligo della forma pubblica amministrativa per i verbali di gara. Di conseguenza, al comma 3 viene specificato che il verbale delle sedute di gara viene redatto dal Presidente della gara.

- **Art. 14 (MODALITÀ DI SELEZIONE)**

Viene soppresso il comma 2, in quanto a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 del regolamento, viene meno la necessità dell'ausilio del servizio proponente l'affidamento dei lavori nella selezione dei concorrenti da invitare.

- **Art. 15 (MODALITÀ PROCEDURALI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA DI PREZZI UNITARI O DEL PREZZO PIÙ BASSO)**

Con la sostituzione dell'art. 15 si intende allineare l'ordinamento provinciale a quello statale, anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Le modalità procedurali di affidamento dei lavori individuate dal previgente art. 15, conformi all'art. 5 dell'abrogata legge 2 febbraio 1973, n. 14, non risultavano più attuali alla luce del sistema di esclusione automatico delle offerte e dell'orientamento giurisprudenziale prevalente. Nel sistema previgente, la determinazione della soglia per l'esclusione automatica dell'offerta era

fondata su dati nominali e non reali, in quanto la verifica dei conteggi era effettuata successivamente solo sull'offerta presentata dal concorrente che aveva formulato il prezzo complessivo più basso. Qualora a seguito di eventuali correzioni tale offerta non fosse rimasta la più vantaggiosa, la verifica andava estesa alla seconda offerta, e così di seguito. Pertanto, l'inesatta indicazione del prezzo complessivo offerto, quale conseguenza di un errore di calcolo commesso anche da uno solo dei partecipanti alla gara, determinava l'erronea determinazione della percentuale di ribasso dell'offerta, con conseguente erronea determinazione sia della media aritmetica dei ribassi sia della soglia di anomalia e poteva dunque incidere sull'esito della gara.

A differenza quindi di quanto previsto nell'ordinamento previgente, secondo il quale l'aggiudicazione avveniva in base al prezzo complessivo offerto, l'aggiudicazione viene ora disposta sulla base della percentuale di ribasso in lettere, che rimane ferma anche nel caso in cui si verificano errori di calcolo.

Si evidenzia che per quanto non previsto dall'articolo in esame, la procedura di formulazione dell'offerta e di aggiudicazione è disciplinata dalla normativa statale, che, come noto, si rinviene, fino all'entrata in vigore del regolamento del D.Lgs. 163/2006, nell'art. 90 del D.P.R. 554/99.

- **Art. 16 (MODALITÀ PROCEDURALI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA)**

Attraverso la sostituzione dell'art. 16 si intendono chiarire le operazioni svolte nella seduta di gara per garantire maggior chiarezza e certezza della procedura nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si intende inoltre sostituire il sistema delle competenze designato dalla norma, non più rispondente al nuovo quadro organizzativo delineato dalla L.P. n. 7/97.

- **Art. 17 (TERMINI)**

Al comma 5 è stato sostituito il riferimento alla Giunta Provinciale in quanto il sistema delle competenze non è più rispondente al nuovo quadro organizzativo delineato dalla L.P. n. 7/97.

- **Art. 18 (REQUISITI)**

L'articolo viene soppresso in quanto i requisiti di partecipazione sono già disciplinati dall'art. 34 della legge.

- **Art. 19 (REQUISITI RELATIVI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ED AI CONSORZI)**

L'articolo viene soppresso in quanto la disciplina relativa ai requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di Imprese e dei consorzi è rinvenibile nella normativa statale. Come è noto, le norme di riferimento sono

dettate dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e, fino all'entrata in vigore del relativo regolamento, dall'art. 93 e segg. del D.P.R. 554/99.

- **Art. 20 (DICHIARAZIONE DEI REQUISITI)**

L'articolo viene integralmente riformulato al fine di garantire maggior semplificazione e snellezza delle procedure di gara.

In particolare con le modificazioni apportate al comma 1 e al comma 2 viene eliminato l'obbligo per le imprese concorrenti partecipanti rispettivamente a procedura ristretta e a procedura negoziata di attestare espressamente e distintamente la propria posizione con riguardo a ciascuna delle cause di esclusione previste dall'art. 35 della legge. Viene abrogata la parte che individua i soggetti cui deve essere riferita la dichiarazione di cui all'art. 35 c. 1 lett. c) della legge, in quanto i medesimi sono già contemplati nello stesso articolo di legge.

Con la modificazione al comma 3 viene sostituito con il D.P.R. 445/2000 il riferimento all'abrogata legge 15/1968.

Il comma 4 viene soppresso in quanto la facoltà di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio la corrispondente documentazione probatoria è regola generale in materia di procedimento amministrativo.

Il comma 5 viene soppresso in quanto la previsione dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei fac simili per la presentazione delle dichiarazioni è già contemplato all'art. 30 comma 3 della legge.

- **Art. 21 (DOCUMENTI)**

Con le modificazioni apportate si provvede ad una sistemazione della disposizione, adeguando sia al D.P.R. 445/2000 i riferimenti all'abrogata L. 15/1968, sia all'euro la soglia di importo dei lavori oltre la quale è richiesta la cauzione provvisoria, come peraltro già prevista all'art. 34 della legge.

Viene inoltre previsto l'obbligo per le imprese invitate di confermare, in sede di presentazione dell'offerta, non solo l'inesistenza delle cause di esclusione dell'art. 35 ma anche il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di gara.

Il comma 3 viene soppresso in quanto la previsione dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei fac simili per la presentazione delle dichiarazioni è già previsto all'art. 30 comma 3 della legge.

- **Art. 22 (VERIFICA DEI REQUISITI)**

L'articolo viene integralmente sostituito, in quanto il sistema delle verifiche delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara, previsto dalla disposizione previgente, non risulta coerente e completo rispetto ai requisiti di partecipazione e di selezione previsti dalla normativa applicabile ai lavori pubblici di interesse provinciale.

Viene precisato che la verifica riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35 della legge e gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dagli atti

di gara, con individuazione analitica, al comma 2, della documentazione che l'Impresa aggiudicataria deve produrre a comprova dei requisiti di partecipazione e, al comma 3, della documentazione che l'Impresa aggiudicataria deve produrre per la verifica dei requisiti dichiarati ai fini della selezione di cui all'art. 38 della legge, qualora la medesima sia stata invitata per punteggio. In conformità a quanto previsto dal DPR 445/2000, è prevista l'acquisizione d'ufficio dell'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati, fermo restando la facoltà per l'Amministrazione di richiedere la collaborazione dell'impresa aggiudicataria nella produzione della documentazione acquisibile d'ufficio.

Viene introdotta la disciplina della produzione documentale nel caso di associazione temporanea, nonché nel caso di imprese appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea.

- **Art. 22 bis (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)**

La nuova disposizione introdotta con l'art. 22 bis è volta a dare certezza delle procedure per le quali è richiesta l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), specificando anche quali devono essere le date di riferimento per le posizioni certificate.

Di particolare interesse è la disposizione con cui si chiarisce che il DURC relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore medesimo ha effettivamente eseguito al sua prestazione.

- **Art. 23 (SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3 DELLA LEGGE)**

Vengono dapprima introdotte alcune precisazioni e aggiustamenti lessicali per rendere più chiare e certe le disposizioni in merito al procedimento di selezione dei concorrenti.

Vengono inoltre disciplinate le modalità di attribuzione del punteggio ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi artigiani.

Per quanto riguarda le modalità di incremento percentuale della cifra d'affari in lavori, nel caso di consorzi stabili, si evidenzia quanto statuito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture con determinazione n. 27 di data 16 ottobre 2002, emanata a commento dell'articolo 12 comma 8bis della Legge 109/94, come novellata con Legge 1 agosto 2002, n. 166. Da tale determinazione emerge che "... *L'incrementazione percentuale della somma delle cifre d'affari delle imprese consorziate e', poi, da ritenersi pari alla:*

- a) misura del 20% per quella relativa all'anno antecedente cinque anni da quello del bando di gara;*
- b) misura del 15% per quella relativa all'anno antecedente quattro anni da quello del bando di gara;*
- c) misura del 10% per quella relativa all'anno antecedente tre anni da quello del bando di gara;*
- d) misura del 10% per quella relativa all'anno antecedente due anni da quello del bando di gara;*

e) misura del 10% per quella relativa all'anno antecedente un anno da quello del bando di gara.

Da quanto sopra emerge che nel caso di consorzio stabile la cifra d'affari in lavori valutabile è pari alla somma di quelle conseguite da tutti i singoli consorziati facenti parte del consorzio in ciascun anno, incrementata di una percentuale diversificata per la somma relativa al "primo anno", al "secondo anno" al "terzo anno fino al compimento del quinquennio", come individuati nella citata determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture.

- **Art. 24 (OFFERTE ANOMALE)**

Viene prevista la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di valutare la congruità delle offerte, in contraddittorio con le Imprese, anche nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- **Art. 25 (MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL SUBAPPALTATORE)**

Sono stati sostituiti i commi 4 e 5 relativi alle azioni che l'amministrazione intraprende a seguito della segnalazione del mancato pagamento di fatture emesse dal subappaltatore. In particolare, viene introdotta la possibilità di procedere alla liquidazione dei pagamenti all'appaltatore anche in presenza di uno specifico atto liberatorio del subappaltatore e non solo delle fatture quietanziate, al fine di non paralizzare il procedimento in situazioni di scarsa liquidità dell'appaltatore.

È stato inoltre introdotto il nuovo comma 6 ter relativo all'obbligo dell'adozione della tessera di riconoscimento dei lavoratori presenti sul cantiere, al fine di coordinare la disposizione dell'art.42, comma 4 ter della l.p. n.26 del 1993 e l'art.18 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando così incertezze interpretative e appesantimenti procedurali. Si chiarisce che per lavoratori si intendono tutte le persone che svolgono un'attività a qualsiasi titolo all'interno del cantiere, ad esclusione dei fornitori per le sole attività di carico e scarico.

- **Art. 29 (SISTEMI DI ESECUZIONE)**

Con la modificazione apportata viene operata la soppressione di disposizioni non più vigenti.

- **Art. 30 (ATTRIBUZIONE DEI DIRIGENTI)**

Viene precisato che nell'ambito dei lavori in economia spetta al dirigente del servizio di merito la scelta del contraente, fatto salvo il caso in cui si provveda avvalendosi di una apposita struttura di staff a ciò preposta.

- **Art. 32 (DEROGA ALLE PROCEDURE CONCORSUALI)**

Con la modificazione apportata si provvede all'adeguamento all'Euro della soglia di importo, considerata in relazione al singolo contratto, che consente l'affidamento diretto di opere, lavori o forniture; la medesima passa da Lire 50.000.000 ad Euro 26.000.

- **Art. 36 (CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA)**

Con la modificazione apportata viene operato l'adeguamento a disposizioni vigenti e vengono inoltre previsti i casi per i quali è sufficiente l'apposizione del visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti da parte del direttore dei lavori, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.

- **CAPO V BIS (PROCEDURE TELEMATICHE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)**

Il nuovo capo V bis del regolamento dà attuazione all'art. 52 comma 10 quater della L.p. 26/1993 e ss.mm. che, nell'ambito delle spese in economia, così dispone: *"Per la scelta del contraente possono essere utilizzate procedure telematiche, compresa l'asta telematica. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle procedure telematiche, mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso nel caso in cui l'affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso, e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli altri casi"*.

- **Art. 43 bis (OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE)**

L'art. 43 bis da un lato individua l'ambito oggettivo di applicazione delle gare telematiche utilizzabili esclusivamente qualora le specifiche dei lavori da affidare possano essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nell'invito di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico (comma 2), dall'altro richiede il necessario rispetto dei principi di par condicio dei partecipanti, di trasparenza, di semplificazione delle procedure, nonché il rispetto delle disposizioni sulla documentazione amministrativa e sulla protezione dei dati personali (commi 3 e 4).

- **Art. 43 ter (GESTORE DEL SISTEMA E SISTEMA INFORMATICO)**

L'art. 43 ter individua il gestore del sistema informatico (comma 1) e riconosce la possibilità di utilizzare la piattaforma alle altre amministrazioni aggiudicatrici provinciali (comma 2).

- **Art. 43 quater (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)**

L'art. 43 quater individua nel dirigente della Struttura competente il soggetto responsabile del procedimento telematico di scelta del contraente, stabilendone responsabilità e compiti.

- **Art. 43 quinquies (GARE TELEMATICHE)**

L'art. 43 quinquies stabilisce le modalità di scelta, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, degli operatori economici da invitare alle procedure, prevedendo in particolare il divieto di invitare imprese escluse dalle procedure d'appalto ai sensi dell'art. 41 della legge (commi 1 e 2); disciplina inoltre i criteri di affidamento dei lavori, aggiudicabili secondo il criterio del prezzo più basso (mediante massimo ribasso o offerta a prezzi unitari, ovvero attraverso il sistema dei rilanci con valutazione obbligatoria delle offerte anomale) e dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, purché siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali (comma 3); elenca infine tutte le informazioni che devono essere contenute negli atti di gara (comma 4).

- **Art. 43 sexies (SVOLGIMENTO DELLE GARE TELEMATICHE)**

L'art. 43 sexies disciplina la procedura telematica di scelta del contraente, dalla lettera di invito firmata digitalmente dal responsabile del procedimento ed inviata mediante posta elettronica certificata ai concorrenti selezionati (comma 1) fino alla comunicazione dell'esito della gara a tutti i partecipanti (comma 6).

- dott. Alberto Pacher -